

# Accesso civico

## Accesso civico "semplice"

L'**accesso civico**, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, sostanzia il diritto attribuito a chiunque di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che l'Ente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet in caso di omessa pubblicazione degli stessi e può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile dell'accesso civico.

Il **Responsabile dell'accesso civico** è l'Avv. Gabriella Aru

I recapiti a cui contattarla sono i seguenti:

- e-mail: [info@ordineavvocatoristano.it](mailto:info@ordineavvocatoristano.it) telefono:
- 0783 72220

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto sul sito internet e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.

In caso mancata risposta entro il termine di legge può essere avanzata richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Avv. Gianna Caccavale, che risponde entro il termine di 20 giorni, oppure proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della prevenzione della corruzione a seguito di riesame) notificando copia del ricorso all'Ordine degli Avvocati di Oristano.

## Accesso civico "generalizzato" (FOIA)

L'**accesso civico**, previsto dall'art. 5, c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013 riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni per cui non vi sia l'obbligo di pubblicazione, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Le richieste devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si chiede l'accesso.

L'istanza deve essere indirizzata:

- al Responsabile dell'accesso civico Avv. Gabriella Aru, ai recapiti sopra indicati oppure:
- a mezzo posta;
- all'indirizzo pec dell'Ordine degli Avvocati di Oristano al seguente indirizzo: [protocollo@pec.ordineavvocatoristano.it](mailto:protocollo@pec.ordineavvocatoristano.it)

L'Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni. In caso di presenza di controinteressati il termine è sospeso fino all'eventuale pronunciamento degli stessi, che deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ordine.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che decide entro il termine di 20 giorni, oppure proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (anche avverso la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione a seguito di riesame), notificando copia del ricorso all'Ordine degli Avvocati di Oristano.

L'accesso civico può essere negato o limitato nei casi previsti dall'art 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.